



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINA SINDACALE N. ~~17~~ DEL 31/12/2013

OGGETTO: Ricorso in appello contro le sentenze n.ri 1825-1826-1827-1829-1830, del 17 luglio 2013, emesse dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti.
- **Nomina difensore legale.**

III STAFF n. Ord. della proposta _ 3 _ del 31/12/2013

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 17/07/2013, sono state emesse dal Giudice del Lavoro le sentenze n.ri 1825-1826-1827-1829 e 1830, relative ad un contenzioso con gli ex dipendenti Casella Tindaro, Gregorio Rosario, Princiotto Michele, Sereno Martino e Scaffidi Tindaro, con le quali, accogliendo le richieste formulate dai ricorrenti, ha condannato questo Ente al pagamento di somme per lavoro straordinario e ferie non godute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e la corresponsione delle spese di giudizio e CTU. Le stesse sono state notificate al difensore di questo Comune Avv. Vincenzo Amato in data 5/12/2013;
- che il tentativo di addivenire ad una transazione stragiudiziale, posto in essere dall'Avv. Emanuele De Francesco, su incarico del Comune giusta nota trasmessa in data 18/12/2013, al difensore dei ricorrenti Avv. Carmela T. Amata e successivamente dallo stesso sollecitata, non è stata riscontrata e, pertanto, il predetto legale suggerisce di procedere celermente alla preposizione dell'appello;
- che con delibera di Giunta Municipale N. 276 del 31/12/2013, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco pro-tempore, alla proposizione del ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Messina, avverso le superiori sentenze, chiedendone la riforma o l'annullamento, con eventuale contestuale richiesta di sospensiva, ed inoltre a provvedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, a cui conferire ampio mandato per rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune;

RITENUTO pertanto di dover provvedere con urgenza alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione onde procedere alla proposizione degli atti d'appello per i predetti giudizi;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti derivanti dall'incarico in argomento;


VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- di nominare, per la proposizione del ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Messina, avverso le superiori sentenze n.ri 1825-1826-1827-1829-1830 emesse dal Tribunale di Patti - Sez. Lavoro in data 17 luglio 2013, chiedendone la riforma o l'annullamento, con eventuale contestuale richiesta di sospensiva, quale difensore legale di questo Ente a cui conferire ampio mandato per rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune, l'Avvocato **Emanuele De Francesco** con studio in Messina Via Mario Giurba n.17;

- di approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra le parti, che sarà sottoscritto per conto di questo Ente dal responsabile degli atti Gestione del III Staff.
- di dare atto che al suddetto legale sarà corrisposto a titolo di acconto la somma di €. 1.268,80 comprensiva di CPA e IVA, con imputazione in conto competenza sul cod. 1010203, del capitolo 101 (cod. int. 13800), Voce " Spese per liti, arbitraggi e consulenze" - Codice gestionale 1331, del corrente bilancio di previsione, approvato con delibera di C.C. n. 35/2013.

Il Responsabile del III Staff



Basilio Caruso





COMUNE DI SANT' ANGELO DI BROLO PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo (di seguito: Comune), con sede in Sant'Angelo di Brolo ,Via l° Settembre, 98060 Sant'Angelo di Brolo, C.F. 00108980830, in persona della D.ssa Spiccia Nina, nata a Patti il 13/12/1955, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile degli atti di Gestione del III Staff, attribuita dal Sindaco con decreto n. 17 del 3/03/2012, e giusta Determinazione Sindacale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'Avv. Emanuele De Francesco del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, di seguito: legale, con studio in Messina (ME), alla via Mario Giurba n.17, C.F. DFRMNL70L07F206W - P.IVA 02639800834, con polizza RC professionale n. 105704, stipulata con la AXA Assicurazioni ;

PREMESSO:

- che in data 17/07/2013, sono state emesse dal Giudice del Lavoro le sentenze n.ri 1825-1826-1827-1829 e 1830, relative ad un contenzioso con gli ex dipendenti Casella Tindaro, Gregorio Rosario, Princiotta Michele, Sereno Martino e Scaffidi Tindaro, con le quali, accogliendo le richieste formulate dai ricorrenti, ha condannato questo Ente al pagamento di somme per lavoro straordinario e ferie non godute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e la corresponsione delle spese di giudizio e CTU. Le stesse sono state notificate al difensore di questo Comune Avv. Vincenzo Amato in data 5/12/2013;
- che il tentativo di addivenire ad una transazione stragiudiziale, posto in essere dall'Avv. Emanuele De Francesco, su incarico del Comune giusta nota trasmessa in data 18/12/2013, al difensore dei ricorrenti Avv. Carmela T. Amata e successivamente dallo stesso sollecitata, non è stata riscontrata e, pertanto, il predetto legale suggerisce di procedere celermente alla preposizione dell'appello;
- che con delibera di Giunta Municipale N. 276 del 31/12/2013, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco pro-tempore, alla proposizione del ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Messina, avverso le superiori sentenze, chiedendone la riforma o l'annullamento, con eventuale contestuale richiesta di sospensione, ed inoltre a provvedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, a cui conferire ampio mandato per rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune;

- che il Sindaco con Determina Sindacale n. ____ del _____, ha provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Emanuele De Francesco da Messina, a cui affidare l'incarico della difesa di questo Ente nei giudizi in parola, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la proposizione dell'appello davanti alla Corte di Appello di Messina, avverso le superiori sentenze n.ri 1825-1826-1827-1829-1830 emesse dal Tribunale di Patti - Sez. Lavoro in data 17 luglio 2013, chiedendone la riforma o l'annullamento, con eventuale contestuale richiesta di sospensiva, con ampio mandato, per rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune;
- 2) Si pattuisce tra le parti, che per l'incarico di cui alla presente convenzione il compenso da corrispondere per la costituzione e difesa nei predetti nr. 5 giudizi in materia di lavoro, fino alla definizione degli atti d'appello, sarà complessivamente pari a **€. 6.344,00** (comprensivo di CPA e IVA), giusta pre-parcella - fattura di data 27/12/2013, introitata in data 30 dicembre 2013, al prot. 14555;
Resta inteso che la superiore somma sarà in ogni caso corrisposta sulla base dell'attività effettivamente espletata, inoltre, il compenso da corrispondere viene parametrato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) in caso. esito del giudizio totalmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, sarà corrisposta l'intera somma come sopra pattuita;
 - b) in caso di esito del giudizio parzialmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 10%;
 - c) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune con spese compensate fra le parti, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 10%;
 - d) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio compensate fra le parti, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 15%;
 - e) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio a totale carico del Comune, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 20%;
 - f) In caso di estinzione o abbandono della lite, la somma come sopra pattuita, sarà adeguata alla attività già svolta e gli onorari decurtati del 20%.

3) Il legale si obbliga:

- a) non azionare procedure monetarie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che siano trascorsi almeno due anni dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) di non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne pregressi;

Per il sostegno delle prime spese dei giudizi il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di **€ 1.268,80** (euro milleduecento-sessantotto\80) comprensiva di CPA e IVA, (previa produzione di fattura, certificazione attestante la regolarità contributiva della Cassa previdenziale di appartenenza, ed inoltre dichiarazione del conto dedicato all'attività dove verrà accreditata la predetta somma) che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali ulteriori spese e di cui al successivo punto 5 del presente disciplinare.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune in ordine all'andamento dei giudizi, nonché a trasmettere copia degli atti predisposti, notificati e/o depositati nell'interesse dello stesso, fornendo inoltre, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, non appena ne abbia contezza dovrà comunicare al Comune:

- 1) che la somma prevista per l'espletamento dell'attività professionale è divenuta insufficiente;
- 2) che è necessario procedere ad effettuare una suppletiva previsione in virtù di un nuovo prospetto di parcella che il legale si impegna ad inviare tempestivamente;

Il Comune non appena ricevuta la suddetta comunicazione dovrà immediatamente informare il legale se intende effettuare la nuova previsione o se intende rinunciare alle prestazioni professionali e, in tal caso, dovrà espressamente e immediatamente revocare l'incarico al legale affinché tale revoca possa essere prodotta in giudizio.

In ogni caso il legale si impegna, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. anche senza essere all'uopo autorizzato, a porre in essere tutti gli atti che ritenga necessari, indifferibili ed urgenti nell'interesse del Comune e soprattutto nel superiore interesse pubblico, sino alla sua sostituzione in giudizio, anche qualora per il pagamento di tali prestazioni il Comune non delibererà di assumere nessun nuovo, ulteriore impegno di spesa.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente, il legale non potrà rimettere parcella per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcella ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. La predetta parcella dovrà contenere il dettaglio analitico delle singole voci, secondo le modalità ed i termini di cui sopra, unitamente dovrà essere inoltrata la relativa fattura, la certificazione attestante la regolarità contributiva della Cassa previdenziale di appartenenza, ed inoltre dichiarazione del conto dedicato all'attività ove saranno accreditate le somme dovute.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

13) Il predetto legale si impegna ad rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008, e pubblicato sulla GURI n. 275, del 24/11/2008, evitando in particolare situazioni di incompatibilità e/o conflitto che potrebbero derivare dal patrocinio in giudizi di cui questo Comune è controparte.

14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

15) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.

16) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo
Il Responsabile degli atti di Gestione III STAFF
(Nina D.ssa SPICCIA)

Data _____

Il Professionista
(Avv. Emanuele De Francesco)

Data _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo
Il Responsabile degli atti di Gestione III STAFF
(Nina D.ssa SPICCIA)

Data _____

Il Professionista
(Avv. Emanuele De Francesco)

Data _____



In ordine alla acciata proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1° lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data **31 DIC. 2013**

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 31/12/2013

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 31/12/2013

IL RESPONSABILE



IL SINDACO

VISTA la proposta che precede;

VISTO l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 così come integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli e le attestazioni contestualmente sopra espressi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23 dicembre del 2000, n. 30;

VISTE le altre vigenti disposizioni di leggi in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata che si intende qui ad ogni effetto di legge integralmente trascritta

